

RELAZIONE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto Conto che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

Dato atto che:

- con la Deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza delle disposizioni contenute nell'art.1 comma 1 della legge 481/95 e nell'art. 1 comma 527 della legge 205/2017, ha introdotto i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), già a partire dal 01 gennaio 2020. Recentemente, con la Delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 e relativo allegato A, l'Autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e con la Delibera n. 389/2023/R/rif ha aggiornato il metodo per la revisione obbligatoria relativa al biennio 2024-2025.

- In particolare, il MTR-2 stabilisce diversi profili di novità rispetto al metodo precedente, tra i quali la riformata procedura di costruzione del PEF che deve essere rappresentato con un orizzonte temporale quadriennale (2022-2025), attraverso anche l'introduzione di una attività di revisione biennale del piano, nella quale i costi sono riallineati ai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2). La regolamentazione prevede comunque, in qualsiasi momento, la revisione infra-periodo, qualora ritenuta indispensabile dall'organismo competente.
- con la Delibera n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 l'ARERA ha definito regole e procedure per l'aggiornamento biennale obbligatorio (2024-2025) del piano economico finanziario del ciclo dei rifiuti, stabilendo nuove misure per il recupero dei maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 in relazione all'aumento dei costi energetici e, in generale, delle dinamiche inflazionistiche, intervenendo anche sul limite annuale alla crescita delle tariffe

Dato atto che:

- i Comuni entro il 30 aprile 2025 approvano le tariffe TARI ed il piano economico finanziario;
- le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l'emendamento finalizzato al rinvio dell'approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025: All'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale".

Considerato che, è stata predisposta l'emissione dell'avviso di pagamento per l'acconto tari 2025 (tariffe 2024) del 60% in 2 rate, nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe Tari:

- 1° rata in acconto entro la fine di maggio;
- 2° rata in acconto entro la fine di luglio.

Vista:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 24.12.2022 di approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2022 – 2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 25.9.2023 con la quale viene approvato il Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2022-2024 dopo la notifica della Prefettura Di Napoli del decreto del Ministero Dell'interno n. 112584 del 02/08/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29.12.2023 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.04.2024 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.03.2025 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

Dato atto che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n.386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa Ur1a, pari a 0,10 euro/utenza;
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa Ur2a, pari a 1,5 euro/utenza.

Ritenuto che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 19.07.2024 ad oggetto: “presa d’atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti – aggiornamento biennale periodo 2024-2025 e approvazione delle tariffe tari anno 2024” si procedeva ad approvare le tariffe tari per l’anno 2024;

Dato Atto che:

- con contratto rep. 3818, contratto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva della tari, imu, dei canoni di locazione e/o indennita’ di occupazione degli immobili di proprieta’ del comune, canone servizio idrico integrato e canone unico patrimoniale - CIG:A018455705 la gestione dei tributi è esercitata dal Concessionario Geset Italia Spa per anni 5;
- il Comune di Afragola con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.05.2023, ha approvato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la nota prot. n. 25426 del 29.04.2025 con cui la GESET Italia S.p.A. ha trasmesso la lista di carico acconto TARI (ordinario) 2025;

Ritenuto di dover approvare la suddetta lista di carico per la riscossione della TARI (ordinaria) relativo all’anno d’imposta 2025, composta di n. 25.526 anagrafiche per € 8.023.744,05 (quota dovuto tari) € 401.181,22 (quota Tefa) ed € 45.738,21 (tot. Componenti Perequative);

PROPONE DI DETERMINARE

1. di approvare la lista di carico per la riscossione dell'acconto TARI relativa all'anno d'imposta 2025, composta di n. 25.526 anagrafiche, trasmessa dalla GE.SE.T. ITALIA S.p.A. con prot. n. 25426/25, agli atti d'ufficio;
2. di dare atto che il carico complessivo è così ripartito:
 - Tot. Quota dovuto Tari € 8.023.744,05
 - Tot. Quota Tefa € 401.181,22
 - Tot. Componenti Perequative € 45.738,21
3. Di accertare la somma di € 8.023.744,05 sul cap. in entrata n. 12/5 del corrente esercizio finanziario;
4. Di accertare la somma di € 45.738,21 sul cap. E/241 ed impegnare la stessa somma sul cap. U/ 889 per il riversamento delle somme delle componenti perequative al CSEA;
5. di ritenere che la somma di € 401.181,22 a titolo di Tefa sarà introitata direttamente dalla Città Metropolitana;
6. che copia della lista di carico venga depositata presso l'Ufficio Tributi del Comune di Afragola;
7. di trasmettere la presente alla GE.SE.T. ITALIA S.p.A. per gli adempimenti di propria competenza;
8. Dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale, come previsto dall'art.42 del D.Lgs n. 50/2016, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;
9. Di dare atto che il Rup della procedura in argomento è la dott.ssa Angela Caputo, Responsabile del Servizio Tributi.

Afragola, 29.04.2025

Il Responsabile Servizio Tributi
Dott.ssa Angela Caputo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
 - il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente Finanziario

Dott. Marco Chiauzzi

